



A causa della mancata esecuzione di una sentenza della Corte, la Spagna è condannata al pagamento di una somma forfettaria di EUR 20 milioni e di una penalità giornaliera di EUR 50 000, da oggi e fino all'esecuzione della sentenza

La sentenza non eseguita dichiarava che la Spagna era venuta meno al proprio obbligo di recuperare gli aiuti illegali versati all'impresa Indosa.

Il gruppo spagnolo Magefesa, produttore di articoli casalinghi in acciaio inossidabile e piccoli elettrodomestici, è costituito da quattro imprese industriali: Indosa (Paese basco), MIGSA (Andalusia), Cunosa e GURSA (Cantabria). A causa di difficoltà economiche incontrate dal gruppo, l'esecutivo centrale spagnolo e vari esecutivi regionali autonomi gli hanno concesso una serie di aiuti sotto forma di garanzie su prestiti, di un prestito a condizioni diverse da quelle di mercato, di sovvenzioni a fondo perduto nonché di un abbuono di interessi creditizi.

Con decisione ¹ del 20 dicembre 1989, la Commissione ha dichiarato tali aiuti illegali e incompatibili con il mercato comune e ha invitato la autorità spagnole a recuperarli. Ritenendo che la Spagna non avesse adottato, entro il termine impartito, le misure necessarie per conformarsi a detta decisione, la Commissione ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia. Con sentenza ² del 2 luglio 2002, la Corte ha dichiarato che la Spagna era venuta meno al proprio obbligo di adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

Nel corso del 2006, la Commissione ha considerato che la sentenza era stata eseguita per quanto riguardava GURSA, MIGSA e Cunosa. Tuttavia, con riferimento alla società Indosa, la Commissione ha ritenuto che ciò non fosse avvenuto. Infatti, gli aiuti di cui tale società aveva beneficiato non sono stati recuperati, mentre le sue attività proseguivano – nonostante essa fosse stata dichiarata fallita nel 1994 – anzitutto attraverso l'Indosa stessa, poi tramite la Compañía de Menaje Doméstico («CMD»). Quest'ultima, società controllata al 100% dall'Indosa, è stata costituita dall'amministratore fallimentare dell'Indosa per commercializzare i prodotti dell'impresa, previo trasferimento degli attivi e del personale dell'Indosa alla CMD. Dopo la dichiarazione di fallimento della CMD nel 2008, una parte dei suoi ex dipendenti hanno costituito l'impresa Euskomenaje, che ha proseguito l'attività sovvenzionata nei locali della CMD ed è stata autorizzata a utilizzare a titolo gratuito gli attivi della CMD fino alla chiusura della procedura di liquidazione di quest'ultima. In tale contesto, nel 2010 la Commissione ha chiesto alla Corte di giustizia di dichiarare l'inadempimento della Spagna per omessa esecuzione della prima sentenza della Corte pronunciata nel 2002.

Con una seconda sentenza resa in data odierna, **la Corte dichiara che la Spagna è venuta meno al proprio obbligo di eseguire la prima sentenza, secondo la quale essa era tenuta a adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione del 1989 che le aveva imposto di recuperare gli aiuti illegali concessi all'Indosa.**

¹ Decisione 91/1/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativa ad aiuti concessi in Spagna dall'esecutivo centrale e da vari esecutivi autonomi a favore di Magefesa, produttore di casalinghi in acciaio inossidabile e piccoli elettrodomestici (GU 1991, L 5, pag. 18).

² Sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 2002, Commissione/Spagna (C-499/99).

In via preliminare, la Corte ricorda la sua giurisprudenza secondo cui il fatto che un'impresa sia in difficoltà o in stato di fallimento non incide sull'obbligo di recupero degli aiuti versati illegittimamente. L'eliminazione della distorsione di concorrenza risultante da tali aiuti può essere conseguita, in linea di principio, nell'ambito della procedura fallimentare, con l'iscrizione al passivo del credito relativo alla restituzione degli aiuti in questione.

Orbene, nel caso della CMD – presso la quale gli aiuti avrebbero dovuto essere recuperati – un credito siffatto non era stato iscritto al passivo nell'ambito della procedura fallimentare prima della scadenza del termine impartito dalla Commissione (22 maggio 2010). Infatti, solamente dopo tale termine, tra il dicembre 2010 ed il dicembre 2011, la Comunità autonoma del Paese basco ha presentato una serie di domande – il cui importo è stato successivamente corretto al rialzo – dirette a iscrivere un credito in suo favore nel passivo della CMD ³.

Successivamente, la Corte sottolinea che una simile iscrizione non è di per sé sola sufficiente a soddisfare l'obbligo di esecuzione della sentenza del 2002. Infatti, l'iscrizione è sufficiente a soddisfare detto obbligo solamente solo qualora, nel caso in cui le autorità statali non possano recuperare integralmente l'importo degli aiuti, la procedura fallimentare giunga alla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa beneficiaria. Il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune è diretto a eliminare la distorsione di concorrenza provocata dal vantaggio concorrenziale di cui il beneficiario ha goduto sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, ripristinando così la situazione anteriore al versamento degli aiuti stessi. Orbene, la prosecuzione dell'attività di un'impresa fallita da parte di altre imprese, senza l'integrale recupero degli aiuti, è idonea a protrarre la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti. Così è, segnatamente, qualora tale società proceda all'acquisto degli attivi della società in liquidazione senza versare in corrispettivo un prezzo conforme alle condizioni del mercato o qualora la sua creazione abbia avuto come effetto l'elusione dell'obbligo di restituzione degli aiuti. A tale riguardo, la Corte afferma che da vari elementi emerge che l'Euskomenaje gode del vantaggio concorrenziale connesso agli aiuti. Gli sviluppi intervenuti nella procedura fallimentare della CMD suggeriscono che questi erano diretti a garantire la perennità dell'attività sovvenzionata, nonostante il fatto che gli aiuti illegali non fossero stati recuperati.

Di conseguenza, la Corte dichiara che l'inadempimento addebitato alla Spagna si è protratto fino all'esame dei fatti di specie da parte della Corte. Alla luce di ciò, la Corte considera che la condanna della Spagna al pagamento di una penalità costituisce un mezzo finanziario appropriato per indurla a adottare i provvedimenti necessari per mettere fine all'inadempimento. Pertanto, **la Corte condanna la Spagna ad una penalità di EUR 50 000 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del 2002, a decorrere dalla data odierna.**

Inoltre, **la Corte condanna la Spagna al pagamento di una somma forfettaria di EUR 20 milioni.** Essa ritiene che il complesso degli elementi di tale causa indichi che la prevenzione effettiva della futura ripetizione di infrazioni analoghe al diritto dell'Unione richiede l'adozione di una simile misura dissuasiva. L'importo è stato fissato in maniera adeguata alle circostanze e proporzionata all'inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria della Spagna. A tale riguardo, la Corte pone l'accento sulla durata e sulla gravità dell'inadempimento. Da un lato, l'inadempimento perdura da oltre dieci anni a partire dalla data di pronuncia della prima sentenza della Corte, nonché da oltre ventidue anni dalla data di adozione della decisione della Commissione. Benché il Regno di Spagna abbia assai recentemente adottato una serie di iniziative che testimoniano una seria volontà di porre fine all'inadempimento, esse sono intervenute solamente poco tempo prima della data in cui la Corte è stata adita e, per la parte essenziale, successivamente a tale data. La Spagna non ha dunque dato prova della diligenza richiesta per numerosi anni. D'altro lato, l'esecuzione della sentenza del 2002 non doveva scontrarsi con gravi difficoltà, atteso che il numero dei beneficiari degli aiuti illegali era basso, essi erano nominativamente identificati e le somme da recuperare erano precisate.

³ Tale credito è stato infine ammesso al passivo fallimentare a seguito di un'ordinanza del 4 aprile 2012 dello Juzgado de lo Mercantil n. 2 di Bilbao.

Le sanzioni finanziarie imposte dalla presente sentenza devono essere pagate alla Commissione sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea».

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106